

Statuto dell'EPAP

Testo approvato con Decreto Interministeriale del 25 settembre 2009

Titolo I - Natura e denominazione dell'Ente.....	2
Art. 1 - Natura e Denominazione dell'Ente.....	2
Art. 2 - Sede	2
Art. 3 - Scopi.....	2
Art. 4 - Iscritti	2
TITOLO II - Organizzazione dell'Ente.....	3
Art. 5 - Gli Organi	3
Art. 6 - Il Consiglio di Indirizzo Generale.....	3
Art. 7 - Funzionamento e Compiti del Consiglio di Indirizzo Generale	4
Art. 8 - Il Consiglio di Amministrazione	5
Art. 9 - Poteri del Consiglio di Amministrazione.....	5
Art. 10 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione	6
Art. 11 - Il Presidente	7
Art. 12 - Comitati dei Delegati	7
Art. 13 - Collegio dei Sindaci.....	8
Art. 14 - Requisiti di Onorabilità e di Professionalità.....	8
Art. 15 - Obblighi, Funzioni ed Attività dei Consigli Nazionali e degli Ordini Territoriali delle Categorie Professionali Confluite in EPAP	9
TITOLO III - La Gestione Finanziaria.....	10
Art. 16 - Entrate ed Esercizio Finanziario	10
Art. 17 - Il Patrimonio	10
Art. 18 - L'assetto Amministrativo-Contabile	10
Art. 19 - Conto Pensioni	10
Art. 20 - Bilancio ed Altri Documenti di Gestione.....	11
TITOLO IV - Informazione Agli Iscritti	12
Art. 21 - Diritto di Informazione	12
TITOLO V - Disposizioni Transitorie.....	13
Art. 22 - Norme Transitorie.....	13

TITOLO I - NATURA E DENOMINAZIONE DELL'ENTE

Art. 1 - Natura e Denominazione dell'Ente

1. L'Ente di previdenza per gli esercenti l'attività professionale di dottore agronomo e dottore forestale, di attuario, di chimico, di geologo è fondazione di diritto privato disciplinata dalle norme del decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103, e da quelle del Codice Civile in tema di fondazioni, se ed in quanto compatibili.
L'Ente assume la seguente denominazione: «ENTE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PLURICATEGORIALE». La sigla EPAP identifica a tutti gli effetti l'Ente.
2. L'Ente è iscritto nell'albo di cui all'art. 4, comma 1 del d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509, secondo quanto previsto dal d. min. 2 maggio 1996, n. 337.

Art. 2 - Sede

1. L'Ente ha sede in Roma e svolge la sua attività sull'intero territorio della Repubblica.
2. L'Ente può istituire Delegazioni con uffici di rappresentanza.

Art. 3 - Scopi

1. L'Ente attua la tutela previdenziale a favore degli iscritti, dei loro familiari e superstiti, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dai regolamenti adottati dall'Ente medesimo ed approvati dalle autorità di vigilanza in conformità alle disposizioni di legge.
2. L'Ente concorre inoltre alla realizzazione di forme pensionistiche complementari con le modalità previste dal d.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 e successive modifiche ed integrazioni. Esso deve provvedere alle forme di assistenza obbligatoria e può provvedere a quelle facoltative nei limiti delle disponibilità di bilancio.
3. L'Ente può altresì attuare trattamenti volontari di previdenza e di assistenza sanitaria integrativi, mediante apposite gestioni autonome, nei limiti di legge, utilizzando fondi speciali costituiti con apposita contribuzione.
4. L'Ente non ha fine di lucro e non usufruisce di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, in conformità col d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509.
5. L'Ente, per il conseguimento degli scopi di cui ai punti precedenti, ricerca e promuove ogni forma di collaborazione e di attività con i Consigli Nazionali e gli Ordini Territoriali delle categorie interessate.

Art. 4 - Iscritti

1. Ai sensi dell'art. 1 del d. lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, sono obbligatoriamente iscritti, o registrati all'Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale (EPAP), gli iscritti agli albi professionali dei dottori agronomi e dottori forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi che esercitano comunque attività autonoma di libera professione in forma singola o associata senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di prestazione saltuaria e/o occasionale o collaborazione coordinata e continuativa, svolta nei confronti dei soggetti pubblici e privati, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente.
2. Sono altresì iscritti o registrati i professionisti che esercitano l'attività professionale attraverso le forme delle società di persone, di cui ai capi II, III e IV del Titolo V, libro V del Codice civile, ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del Titolo VI, libro V del Codice civile, nonché nella forma delle società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V, del libro V del Codice civile e le rispettive società di appartenenza.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

Art. 5 - Gli Organi

1. Sono Organi dell'Ente:
 - a) il Consiglio di Indirizzo Generale;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) i Comitati dei Delegati;
 - e) il Collegio dei Sindaci.

Art. 6 - Il Consiglio di Indirizzo Generale

1. Il Consiglio di Indirizzo Generale è composto da un numero di membri elettivi corrispondente al rapporto di uno ogni mille iscritti all'Ente per ciascun Collegio Elettorale, suddivisi per ciascuna delle categorie professionali confluenti nell'Ente, con arrotondamento all'unità intera per ogni frazione inferiore a mille; esso dura in carica cinque esercizi finanziari. I componenti restano in carica sino al termine previsto per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio della loro carica e sono rieleggibili per non più di altri due mandati.
2. Ai fini della identificazione dei membri di cui al precedente comma, il Presidente dell'Ente indice una sessione elettorale entro il 31 Dicembre del quinto esercizio finanziario, in conformità al regolamento elettorale che dovrà rispettare i criteri che seguono.
 - a. Il corpo elettorale sia suddiviso in quattro Collegi Elettorali, ciascuno corrispondente alla categoria professionale confluyente nell'Ente:
 - Collegio Elettorale dei dottori agronomi e dottori forestali;
 - Collegio Elettorale degli attuari;
 - Collegio Elettorale dei chimici;
 - Collegio Elettorale dei geologi.A ciascun Collegio Elettorale così identificato sia assegnato un numero di eleggibili corrispondente al rapporto di uno ogni mille o frazione di mille iscritti all'Ente.
 - b. Sia disposto presso la sede dell'Ente apposito seggio elettorale per l'espressione e la raccolta del voto, nonché per lo spoglio delle schede, da effettuare separatamente per ciascuno dei Collegi Elettorali;
 - c. Siano individuate le modalità di espressione e di raccolta del voto sul territorio; non è ammesso il voto per delega;
 - d. Nell'ambito di ciascun Collegio Elettorale siano eleggibili tutti e soltanto gli iscritti all'Ente, con esclusione di quelli di cui all'art. 1, comma 2, del d. lgs. 10 febbraio 1996, n. 103;
 - e. Sia rispettato il principio della libertà di candidatura; la candidatura è consentita per uno solo degli organi elettivi;
 - f. Il voto sia espresso da ciascun elettore nominativamente nell'ambito del Collegio Elettorale di appartenenza mediante l'espressione di una sola preferenza;
 - g. Sia considerata valida l'elezione quando abbia partecipato al voto almeno un quarto degli aventi diritto al voto per ciascun Collegio Elettorale;
 - h. Per i Collegi nei quali non sia soddisfatta la condizione di cui alla precedente lettera g) sia prevista una seconda tornata elettorale che risulta valida qualunque sia il numero dei votanti.
3. Per ciascun Collegio Elettorale sono proclamati eletti dal Presidente dell'Ente, nei limiti di cui al precedente art. 6, comma 2 lettera a), coloro che hanno conseguito il numero più elevato di voti ed hanno accettato l'incarico.
4. I componenti così eletti nel Consiglio di Indirizzo Generale vengono insediati, sempre che risultino in possesso dei requisiti di eleggibilità e dei requisiti di onorabilità e di professionalità di cui all'art. 14, dal Presidente dell'Ente. Il possesso dei requisiti sopra indicati deve essere comprovati, secondo le indicazioni del regolamento elettorale, fin dal momento della presentazione della candidatura.

Nella prima seduta i componenti provvedono ad eleggere nel loro ambito un Coordinatore ed un Segretario e provvedono a deliberare sui componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base della designazione



effettuata dai Consigli Nazionali di ciascuna delle categorie interessate, seguendo la graduatoria dei risultati delle elezioni.

5. La carica di componente del Consiglio di Indirizzo Generale è incompatibile con quella di componente del Consiglio Nazionale di ciascuna delle categorie interessate e di Sindaco revisore dell'Ente.

La carica di Consigliere di Indirizzo Generale è altresì incompatibile per coloro che svolgano funzioni di amministratore presso altre Casse o Enti di previdenza.

6. I Componenti del Consiglio di Indirizzo Generale decaduti, dimissionari o deceduti, sono sostituiti secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento elettorale.

In caso di dimissioni, decadenza, decesso di uno o più componenti del Consiglio di Indirizzo Generale, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 7, comma 3, il Consiglio, comunque, conserva piena funzionalità.

7. Il regolamento elettorale di cui al comma 2 dispone, con il rispetto dei medesimi criteri, anche per le elezioni relative ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti dei Comitati dei Delegati.

Art. 7 - Funzionamento e Compiti del Consiglio di Indirizzo Generale

1. Il Consiglio di Indirizzo Generale si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione e sotto la presidenza del proprio Coordinatore, che ne fissa l'ordine del giorno, salva richiesta di integrazione dello stesso da parte di almeno un terzo dei componenti dell'organo.

2. La convocazione, mediante lettera raccomandata o telegramma, deve inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e contenere la indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione stessa e dell'ordine del giorno da trattare. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a tre giorni. Su espresso consenso scritto del Consigliere, la convocazione può avvenire per posta elettronica o fax.

3. La seduta di Consiglio di Indirizzo Generale è valida con la presenza di almeno i due terzi dei componenti.

Il Consiglio delibera con la maggioranza costituita dalla metà più uno dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Coordinatore. Nel caso di variazione dello Statuto, del Regolamento per l'attuazione delle attività dell'EPAP e del Regolamento Elettorale il Consiglio di Indirizzo Generale delibera con il voto favorevole della metà più uno dei componenti, rappresentanti almeno i due terzi delle categorie professionali aderenti all'EPAP.

4. Ogni componente ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a scrutinio segreto qualora riguardino persone.

5. I verbali del Consiglio di Indirizzo Generale sono firmati dal Coordinatore e dal Segretario.

6. Spetta al Consiglio di Indirizzo Generale:

- a. adottare il regolamento che disciplina il proprio funzionamento entro sei mesi dalla data di insediamento;
- b. nominare il componente effettivo e il componente supplente del Collegio dei Sindaci;
- c. definire le direttive, i criteri e gli obiettivi generali delle forme di previdenza e di assistenza dell'Ente;
- d. definire i criteri generali di investimento e di disinvestimento per le successive determinazioni del Consiglio di Amministrazione;
- e. deliberare le modifiche dello Statuto e del Regolamento per l'attuazione delle attività dell'EPAP e del Regolamento elettorale su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- f. deliberare altresì l'adozione e la modificazione di disposizioni regolamentari e di carattere generale su proposta del Consiglio di Amministrazione.
- g. deliberare, entro il 31 maggio di ogni anno, il rendiconto dell'Ente riferito all'esercizio dell'anno precedente, predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- h. deliberare, non oltre il 31 ottobre di ciascun anno, il bilancio di previsione dell'Ente per l'esercizio dell'anno successivo, ed entro il 30 novembre le successive note di variazione, così come definite dall'art. 20 comma 2, proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- i. scegliere i soggetti, iscritti al registro di cui all'art. 1 del d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni e integrazioni, cui affidare la revisione contabile indipendente e la certificazione dei rendiconti annuali;
- j. deliberare l'approvazione del bilancio tecnico-attuariale dell'Ente, con periodicità almeno triennale e, comunque, ogni qualvolta si renda necessario, in relazione all'andamento economico-finanziario dell'Ente; deliberare in ordine alle proposte di cui all'art. 9, comma 2, lettera n);
- k. istituire commissioni interne di studio per svolgere l'istruttoria su materie determinate e per un periodo di tempo prestabilito, come individuato nella deliberazione di nomina, con il compito di relazionare al Consiglio di Indirizzo Generale sugli argomenti dallo stesso assegnati;

- I. deliberare la richiesta di inserimento all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione di argomenti concernenti proposte di modifica dello Statuto, del Regolamento per l'attuazione delle attività dell'EPAP, del Regolamento elettorale e disposizioni regolamentari di carattere generale.
7. Le deliberazioni di cui alla lettera e), del comma 6 sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509.
Le deliberazioni di cui alle lettere c), d), f), g), h), j), dello stesso comma 6, sono trasmesse ai Ministeri competenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3, del d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

Art. 8 - Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, composto da un membro per ogni categoria, incrementato, per le categorie i cui iscritti all'Ente superino il numero di 10.000, di un ulteriore componente ogni 5.000 iscritti, e comunque fino ad un massimo di quattro componenti, è nominato dal Presidente dell'Ente su deliberazione del Consiglio di Indirizzo Generale sulla base della designazione effettuata dal Consiglio Nazionale di ciascuna delle categorie interessate, seguendo la graduatoria dei risultati delle elezioni di cui all'art. 6.
2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per cinque esercizi finanziari. Gli amministratori restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di indirizzo generale previsto all'art. 6, comma 1, e possono essere rieletti per non più di altri due mandati.
3. La carica di Consigliere di Amministrazione è incompatibile con quella di componente del Consiglio Nazionale di ciascuna delle categorie e di Sindaco revisore dell'Ente.
4. La carica di Consigliere di Amministrazione è altresì incompatibile per coloro che svolgano funzioni di amministratore presso altre Casse o Enti di previdenza.
5. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere il requisito della onorabilità e della professionalità di cui all'art. 14, e devono comunque appartenere all'area degli iscritti di cui all'art. 1, comma 1, del d. lgs. 10 febbraio 1996, n. 103.
6. Il possesso dei requisiti sopra indicati deve essere comprovato, secondo le indicazioni del regolamento elettorale, fin dal momento della presentazione della candidatura.
7. I componenti del Consiglio di Amministrazione decaduti, dimissionari o deceduti, sono sostituiti secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento elettorale.

Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 10, commi 3 e 4, in caso di dimissioni, decadenza, decesso di un componente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio conserva comunque piena funzionalità.

Art. 9 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione dell'Ente da esercitare in coerenza con le indicazioni del Consiglio di Indirizzo Generale.
2. In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione dell'Ente:
 - a. eleggere al suo interno, il Presidente e il Vice Presidente dell'Ente. Nella votazione per la scelta del Presidente e del Vice Presidente, in caso di parità di voti tra rappresentanti di diverse categorie, è eletto il candidato rappresentante della categoria che annovera il maggior numero di iscritti all'Ente, purchè abbia ottenuto il 50% dei voti dei componenti il Consiglio di Amministrazione. In caso di parità di voti tra rappresentanti della medesima categoria, risulta eletto il candidato più anziano di età, purchè abbia ottenuto il 50% dei voti dei componenti il Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, a partire dalla terza votazione si prescinde dalla predetta percentuale;
 - b. deliberare l'assunzione del Direttore dell'Ente e determinarne il trattamento normativo ed economico;
 - c. proporre modifiche, di Statuto, Regolamento per l'attuazione delle attività dell'EPAP e Regolamento elettorale e deliberare sulle proposte di modifica formulate dagli altri Organi elettivi, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo Generale.
Nel caso di variazione dello Statuto, del Regolamento per l'attuazione delle attività dell'EPAP e del Regolamento Elettorale il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della metà più uno dei Componenti, rappresentanti almeno i due terzi delle categorie professionali aderenti all'EPAP;
 - d. proporre l'adozione e/o la modifica di altre disposizioni regolamentari dell'Ente e deliberare sulle proposte formulate dagli altri Organi elettivi, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo Generale;
 - e. predisporre:

- il bilancio di previsione dell'Ente, entro il 30 novembre;
 - le eventuali note di variazione al bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 20, comma 2;
 - il rendiconto dell'Ente riferito all'esercizio dell'anno precedente, entro il 30 aprile di ogni anno;
- f. promuovere con cadenza almeno semestrale riunioni fra rappresentanti degli organi elettivi dell'Ente, al fine di agevolare la condivisione delle decisioni strategiche per l'attività dell'EPAP, anche tramite il monitoraggio sull'andamento della gestione con riferimento agli obiettivi ed indirizzi espressi dagli organi stessi;
 - g. deliberare l'organigramma dell'Ente su proposta del Direttore;
 - h. definire il trattamento giuridico ed economico del personale in conformità agli accordi collettivi;
 - i. determinare, annualmente, gli emolumenti, le indennità e i gettoni di presenza per il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Coordinatore, il Segretario ed i componenti del Consiglio di Indirizzo Generale ed i Comitati dei Delegati, nonché gli emolumenti ed i gettoni di presenza per i componenti del Collegio dei Sindaci, previo parere vincolante del Consiglio di Indirizzo Generale;
 - j. deliberare i criteri direttivi generali per l'assetto amministrativo-contabile dell'Ente, di cui all'art. 18;
 - k. applicare i criteri di investimento e disinvestimento definiti dal Consiglio di Indirizzo Generale, stabilendo i piani annuali e/o pluriennali;
 - l. deliberare, nell'ambito dei criteri di cui alle lettere j) e k) e dopo aver acquisito il parere del Consiglio di Indirizzo Generale, la stipulazione di convenzioni con enti esterni per la gestione finanziaria, assicurativa, contabile e amministrativa dell'Ente, sulla base dei principi della conservazione della titolarità dei valori di investimento, della separatezza tra gestore e depositario, nonché della piena affidabilità degli interlocutori finanziari;
 - m. deliberare sulla accettazione di eventuali donazioni e lasciti a favore dell'Ente;
 - n. proporre, acquisite le risultanze del bilancio tecnico-attuariale e tenendo conto delle proposte formulate da ciascuno dei Comitati dei Delegati previsti dall'art. 12, i provvedimenti necessari ad assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'Ente;
 - o. deliberare, per migliorare l'efficienza organizzativa e gestionale dell'Ente, l'adozione di forme di collaborazione con altri Enti o strutture che operino per il perseguimento di scopi omogenei o funzionali a quelli propri dell'Ente.
Assumere partecipazioni societarie, costituire società anche di servizi, concorrere alla formazione di consorzi con Enti simili, previo parere favorevole del Consiglio di Indirizzo Generale;
 - p. deliberare su tutti gli argomenti che siano sottoposti al suo esame dal Presidente, anche su richiesta di due Consiglieri di Amministrazione o di un terzo dei membri del Consiglio di Indirizzo Generale o dai Comitati dei Delegati in forma congiunta o dal Collegio dei sindaci;
 - q. esercitare tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi, decreti e regolamenti, nonché dal presente Statuto e dai regolamenti attuativi e su ogni altro oggetto comunque inerente il conseguimento degli obiettivi dell'Ente;
 - r. fissare l'entità e le modalità dei rimborsi spese da riconoscere ai Consigli Nazionali nonché agli Ordini territoriali delle categorie interessate per le funzioni agli stessi demandate dall'Ente.
3. Le deliberazioni di cui al precedente articolo 9 comma 2 lettera j) sono trasmesse ai ministeri competenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3, del d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

Art. 10 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno ogni due mesi e comunque ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità. La fissazione dell'ordine del giorno compete al Presidente, che è comunque tenuto ad inserire gli argomenti che siano indicati da almeno due Consiglieri di Amministrazione o da 1/3 dei membri del Consiglio di Indirizzo Generale o dai Comitati dei Delegati in forma congiunta o dal Collegio dei Sindaci.
2. La convocazione, mediante lettera raccomandata o telegramma, deve inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e contenere la indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione stessa e dell'ordine del giorno da trattare. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a quarantotto ore. Su espresso consenso scritto del Consigliere, la convocazione può avvenire per posta elettronica o fax.
3. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di un numero di Consiglieri pari ad almeno i due terzi dei componenti.
4. Ogni Consigliere ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.



Le deliberazioni sono prese a scrutinio segreto qualora riguardino persone.

5. Il Direttore dell'Ente svolge le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione.
6. I verbali del Consiglio di Amministrazione sono firmati dal Presidente e dal Segretario e trascritti nell'apposito libro dei verbali.

Art. 11 - Il Presidente

1. Il Presidente dura in carica cinque esercizi finanziari ed è rieleggibile per non più di altre due volte.
Il Presidente rimane in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, provvedendo altresì a convocare il nuovo Consiglio di Amministrazione, promuovendone l'insediamento.
2. Spetta al Presidente:
 - a. la legale rappresentanza dell'Ente;
 - b. convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione, definendo gli argomenti all'ordine del giorno;
 - c. vigilare sul rispetto delle norme statutarie e regolamentari per il corretto funzionamento dell'Ente;
 - d. firmare gli atti ed i documenti che determinano impegni ed assunzione di obblighi per l'Ente;
 - e. adottare, in caso di necessità, provvedimenti urgenti, salvo ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile;
 - f. assolvere tutte le funzioni demandategli dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.
3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 12 - Comitati dei Delegati

1. Per ciascuna delle categorie professionali, quali individuate dall'art. 1 del presente Statuto, viene costituito ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera b), del d. lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, un Comitato di Delegati, composto di tre membri eletti dagli iscritti appartenenti a ciascuno dei Collegi elettorali di cui all'art. 6, comma 2, lettera a).
2. I componenti di ciascun Comitato sono eletti, con separata elezione, nella stessa tornata elettorale indetta per la elezione dei componenti del Consiglio di Indirizzo Generale, con le modalità previste dal Regolamento elettorale; essi devono possedere il requisito della onorabilità e della professionalità di cui all'art. 14 e devono comunque appartenere all'area degli iscritti di cui all'art. 1, comma 1, del d. lgs. 10 febbraio 1996, n. 103.
Il possesso dei requisiti sopra indicati deve essere comprovato, secondo le indicazioni del regolamento elettorale fin dal momento della presentazione della candidatura.
I delegati rimangono in carica cinque esercizi finanziari e sono rieleggibili per non più di altri due mandati.
3. La carica di componente del Comitato di Delegati è incompatibile con quella di componente del Consiglio Nazionale di ciascuna delle categorie interessate e di Sindaco revisore dell'Ente.
La carica di componente del Comitato di Delegati è altresì incompatibile per coloro che svolgano funzioni di amministratore presso altre Casse o Enti di previdenza.
4. All'esito della procedura di cui al comma precedente, i componenti eletti nel comitato dei delegati sono insediati dal Presidente dell'EPAP.
5. I componenti di ciascuno dei Comitati, decaduti, dimissionari o deceduti, sono sostituiti secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento elettorale.
6. Ciascun Comitato nomina un coordinatore; si riunisce su convocazione e sotto la presidenza del proprio coordinatore che ne fissa l'Ordine del giorno, salvo richiesta di integrazione dello stesso da parte di uno dei componenti dell'Organo.
I Comitati, anche in forma congiunta, si riuniscono almeno ogni sei mesi.
7. I Comitati in forma congiunta definiscono le regole di funzionamento, nel rispetto delle norme generali previste dallo Statuto e dal Regolamento per l'attuazione delle attività dell'EPAP.
8. I comitati dei Delegati hanno funzioni di impulso nei confronti degli organi di amministrazione e di indirizzo per gli effetti della conservazione dell'equilibrio gestionale di ogni singola categoria, come indicato nell'art. 6, commi a) e b), del d. lgs. 103/96.
9. A tali fini i Comitati:
 - a. valutano le risultanze del bilancio tecnico-attuariale;

- b. valutano il rendiconto dell'Ente riferito all'esercizio dell'anno precedente e il bilancio di previsione dell'Ente predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
 - c. valutano l'equilibrio economico finanziario delle rispettive categorie;
 - d. valutano gli effetti sull'equilibrio economico e finanziario dell'Ente delle proposte di modifiche dello Statuto e del Regolamento e delle delibere riguardanti contributi e prestazioni;
10. I Comitati, per l'espletamento delle proprie funzioni, possono avvalersi della collaborazione degli uffici dell'Ente e dell'attuario incaricato dall'Ente stesso.
11. I Comitati dei delegati propongono al Consiglio di Amministrazione l'adozione delle misure idonee alla conservazione dell'equilibrio gestionale delle singole categorie.

Art. 13 - Collegio dei Sindaci

1. Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi e tre supplenti, dei quali:
 - a. un membro effettivo ed uno supplente designati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale che presiede il Collegio;
 - b. un membro effettivo ed uno supplente designati dal Ministero dell'Economia;
 - c. un membro effettivo ed uno supplente scelti tra gli iscritti obbligatori all'Ente, con esclusione dei componenti del Consiglio di Indirizzo Generale, del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati dei Delegati.
2. Il Collegio dei Sindaci rimane in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati per non più di altri due mandati consecutivi.
3. Il Collegio dei Sindaci è nominato con deliberazione del Consiglio di Indirizzo Generale. Il Collegio rassegna a detto Consiglio nonché al Consiglio di Amministrazione dell'Ente una relazione annuale sui risultati dei controlli eseguiti sull'andamento della gestione.
I controlli sulla gestione dell'Ente sono esercitati dai Sindaci secondo le normative vigenti in materia e le norme del Codice Civile in quanto applicabili. In particolare il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci preventivi e le relative variazioni, i rendiconti annuali, sui quali formula le proprie osservazioni e conclusioni, nonché i bilanci tecnico-attuariali.
4. I Sindaci intervengono alle sedute del Consiglio di Indirizzo Generale e a quelle del Consiglio di Amministrazione; l'assenza dei Sindaci non pregiudica, comunque, la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni. I Sindaci assistono il Presidente dell'Ente nelle operazioni di scrutinio secondo le modalità previste dal regolamento elettorale.
5. I Sindaci svolgono le rispettive funzioni ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.

Art. 14 - Requisiti di Onorabilità e di Professionalità

1. La presentazione della candidatura e la nomina a componente degli Organi dell'Ente è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità e all'assenza di conflitto di interessi con l'Ente.
2. Sono considerati requisiti di onorabilità:
 - a. non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
 - b. non essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27/12/1956 n. 1423 o della legge 31/05/65 n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c. non essere stati condannati con sentenza definitiva, salvo gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumento di pagamento; ovvero alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel RD del 16/3/1942 n. 267; ovvero alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto non colposo;
 - d. non aver subito negli ultimi tre anni la sospensione dall'iscrizione all'albo professionale quale conseguenza di un procedimento penale ovvero di un procedimento disciplinare irrogato con provvedimento definitivo;
 - e. non essere inadempiente verso l'Ente per un debito liquido ed esigibile legalmente messo in mora ovvero per il quale vi sia stata notificazione dell'avviso nei modi di legge senza esito;



- f. non avere in corso contenziosi con l'Ente.
- 3. Costituiscono causa di decadenza dalla carica di componente degli Organi dell'Ente, oltre all'intervenuta perdita di requisiti di cui ai precedenti commi e dell'art. 4 del presente Statuto, l'essere diventato dipendente di istituzioni pubbliche o private.
- 4. Entro il 31 gennaio, ogni componente è tenuto a dichiarare la insussistenza dei motivi causa di decadenza. L'insorgenza dei motivi di decadenza devono essere resi noti all'Ente entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 5. Il requisito della professionalità richiesto per i componenti del Consiglio di Indirizzo Generale, del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati dei Delegati, si intende soddisfatto nel caso di iscritti che abbiano svolto:
 - a. funzioni di presidente, vicepresidente, tesoriere e segretario per uno o più periodi complessivamente non inferiori ad un triennio, presso i Consigli Nazionali e gli Ordini territoriali delle categorie interessate. In caso di categorie non dotate di ordini territoriali, il requisito di professionalità si intende soddisfatto dallo svolgimento, per uno o più periodi complessivamente non inferiori ad un triennio, anche delle sole funzioni consiliari;
 - b. funzioni amministrative o dirigenziali presso istituzioni pubbliche o Enti privati aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso istituzioni pubbliche ovvero enti privati che non hanno attinenza con i predetti settori, purché le funzioni comportino la gestione di risorse economiche e finanziarie.

Art. 15 - Obblighi, Funzioni ed Attività dei Consigli Nazionali e degli Ordini Territoriali delle Categorie Professionali Confluite in EPAP

- 1. I Consigli Nazionali delle categorie interessate coadiuvano l'Ente nello svolgimento delle assemblee per l'elezione degli Organi dell'EPAP, secondo le procedure previste dal regolamento elettorale.
- 2. Agli Ordini territoriali delle categorie interessate, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d. lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, vengono demandati i seguenti obblighi, funzioni ed attività:
 - a. comunicare entro il mese di febbraio di ogni anno le variazioni intervenute nell'Albo al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - b. comunicare, tempestivamente, eventuali nominativi di iscritti incorsi in provvedimenti di sospensione e/o radiazione;
 - c. svolgere altre funzioni demandate dall'Ente, correlate a quelle di cui alle precedenti lettere.

TITOLO III - LA GESTIONE FINANZIARIA

Art. 16 - Entrate ed Esercizio Finanziario

1. Costituiscono entrate dell'Ente:
 - a. i contributi a carico degli iscritti;
 - b. i contributi a carico dell'utenza;
 - c. i contributi obbligatori per la maternità;
 - d. i contributi per eventuali forme di assistenza e previdenza integrative, i contributi di riscatto, di eventuale integrazione dei contributi minimi versati in misura ridotta e di prosecuzione volontaria, nonché i contributi di ricongiunzione di più posizioni previdenziali;
 - e. gli interessi e le rendite del patrimonio anche derivanti dalle convenzioni di gestione finanziaria ed assicurativa;
 - f. i proventi di eventuali sanzioni ed interessi;
 - g. eventuali lasciti, donazioni, elargizioni o provvidenze da qualsiasi parte provengano;
 - h. qualunque eventuale altra entrata.
2. L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 17 - Il Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Ente è costituito da valori mobiliari, immobiliari e quote di partecipazioni in società. Gli elementi patrimoniali affidati in gestione ad istituzioni finanziarie ed assicurative restano nella titolarità dell'Ente.

Art. 18 - L'assetto Amministrativo-Contabile

1. L'Ente organizza l'assetto amministrativo e contabile della gestione conformemente al sistema contributivo di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, con evidenziazione dei flussi connessi ai contributi e alle prestazioni per ciascuna delle categorie professionali di cui all'art. 1, comma 1, del presente Statuto.
2. Nell'assetto di cui sopra sono registrate le posizioni individuali degli iscritti, definite ai sensi dell'art. 12, commi 3, 4, 5, 6 e 8 del Regolamento, destinate a confluire nel conto pensioni di cui al successivo art. 19.
3. In conto separato è evidenziato l'ammontare complessivo del gettito della contribuzione integrativa, sul quale gravano anche le spese di gestione dell'Ente.
4. In conto separato è evidenziato l'ammontare complessivo del gettito del contributo di solidarietà, sul quale gravano gli eventuali riequilibri gestionali tra le categorie professionali di cui all'art. 1, comma 1.
5. In conto separato è evidenziato l'ammontare complessivo del gettito del contributo di maternità, sul quale gravano le corrispondenti indennità.

Art. 19 - Conto Pensioni

1. In conformità al sistema contributivo, alla data di decorrenza della pensione del singolo iscritto, il montante individuale è iscritto in un conto di riserva denominato conto pensioni. In sede di verifica periodica tecnico-attuariale si accerta la condizione di equilibrio del fondo, e le eventuali esigenze di mantenimento dell'equilibrio sono soddisfatte mediante trasferimento delle disponibilità dal conto di cui all'art. 18, comma 3. Comunque, qualora, a fine esercizio l'ammontare complessivo del conto dovesse risultare inferiore all'importo di cinque volte l'entità delle prestazioni erogate nel corso dell'esercizio stesso, viene parimenti trasferita la somma necessaria a ripristinare tale livello di consistenza dal conto di cui all'art. 18, comma 3.
2. La gestione della riserva di cui al comma 1 può essere affidata in regime convenzionale ad istituto assicurativo o finanziario di primaria importanza, con forme di investimento che tengano conto delle esigenze di liquidità dell'Ente e si ispirino a criteri di oculata gestione. La convenzione deve prevedere la conservazione della

riserva di che trattasi in capo all'Ente, insieme con misure idonee a conseguire la necessaria disponibilità delle risorse.

Art. 20 - Bilancio ed Altri Documenti di Gestione

1. Per ciascun esercizio finanziario il Consiglio di Amministrazione predispone entro il 30 aprile di ciascun anno il rendiconto dell'esercizio precedente e, corredato della relazione del Collegio dei Sindaci, lo propone per l'approvazione entro il 31 maggio da parte del Consiglio di Indirizzo Generale.
2. Il Consiglio di Amministrazione predispone entro il 30 settembre di ciascun anno il bilancio di previsione dell'esercizio successivo e, corredato della relazione del Collegio dei Sindaci, lo propone per l'approvazione entro il 31 ottobre da parte del Consiglio di Indirizzo Generale. Il Consiglio di Amministrazione, quando si verificano scostamenti dalle indicazioni programmatiche contenute nel bilancio di previsione approvato dal Consiglio di Indirizzo Generale, predispone, nella prima seduta utile e comunque non oltre il mese di novembre dell'anno successivo, le relative variazioni che propone, corredate della relazione del Collegio dei Sindaci, per l'approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo Generale.
3. Il Consiglio di Amministrazione predispone, inoltre, con cadenza annuale, il piano di impiego dei fondi disponibili intendendo per tali le somme eccedenti la normale liquidità di gestione.
4. Il Consiglio di Amministrazione, infine, predispone almeno ogni tre anni il bilancio tecnico-attuariale dei trattamenti dell'Ente e lo propone, corredato della relazione del Collegio dei Sindaci, per l'approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo Generale.

La gestione economico-finanziaria dell'Ente deve costantemente mirare ad assicurare il principio dell'equilibrio del bilancio, coerentemente alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico-attuariale.

5. Il rendiconto annuale dell'Ente è sottoposto dal Consiglio di Indirizzo Generale a revisione contabile indipendente ed a certificazione da parte di soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui all'art. 1 del d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO IV - INFORMAZIONE AGLI ISCRITTI

Art. 21 - Diritto di Informazione

1. L'Ente fornisce agli iscritti ed ai pensionati tutte le informazioni utili per semplificare gli adempimenti, sia in fase di contribuzione, sia in fase di erogazione delle prestazioni.
2. L'Ente diffonde fra gli iscritti ed i pensionati la raccolta delle disposizioni che regolano la vita dell'Ente, e, in particolare, comunica tempestivamente tutte le variazioni ad esse apportate. Dà altresì informazioni sul contenuto delle convenzioni stipulate per la gestione finanziaria, assicurativa ed amministrativa del patrimonio dell'Ente.
3. L'Ente acquisisce e prende in considerazione le proposte e le segnalazioni dei Consigli Nazionali di cui all'art. 1, comma 1, dei corrispondenti Enti territoriali, degli iscritti e dei pensionati, al fine di migliorare i servizi e le prestazioni dell'Ente.
4. Nel rispetto dei principi di riservatezza di terzi, l'Ente garantisce agli iscritti e pensionati la visione e l'estrazione di copia degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.
5. La disciplina dell'accesso ai documenti e la tutela delle situazioni soggettive degli iscritti all'Ente e degli altri aventi titolo è regolata da Regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed eventuali modifiche ed integrazioni, nonché del d. lgs 30 giugno 2003 n. 196.

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 22 - Norme Transitorie

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5 ed all'articolo 12 comma 3 hanno applicazione con il prossimo mandato elettorale.
2. Le norme concernenti la durata del mandato, previste dall'art. 6, comma 1, dall'art. 8, comma 2, dall'art. 11, comma 1 e dall'art. 12, comma 2 del presente Statuto, si applicano dal mandato successivo a quello in corso alla data del 23 giugno 2008.